

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
“E. DE AMICIS”  
- RANDAZZO –**

I.C. "E. DE AMICIS" - RANDAZZO (CT)

Prot. 0004060 del 30/06/2023

III (Uscita)

**REGOLAMENTO D'ISTITUTO  
PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
CON DELIBERA N. 25  
DEL 29.06.2023**

# **REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE**

Il presente Regolamento è redatto in conformità al D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, al DA n. 7753 del 28.12.2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana” e al “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” di cui al D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023”

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento e disposizioni di carattere generale**

Il presente Regolamento disciplina l’attività negoziale svolta dall’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Randazzo, di seguito chiamato “Istituto”.

Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l’attività negoziale dell’Istituto sono:

- il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” approvato con D.I. n. 129/2018;
- le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana” di cui al D.A. n. 7753/2018;
- il nuovo Codice dei contratti pubblici previsto dal D.Lgs. n. 36/2023;
- le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- la Legge n. 241/1999 e ss.mm.ii.;
- le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge n. 59/1997, dal D.Lgs. n. 112/1998 e dal DPR n. 275/1999
- le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

## **Art. 2 - Principi e ambiti di applicazione**

L’Istituto per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, ha piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal D.I. 129/2018, dal D.A. n. 7753/2018 Regione Siciliana e dalla normativa vigente.

L’Istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o servizi al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti.

Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 45, comma 2, D.I. n. 129/2018 e dell’art. 45, comma 2, D.A. n. 7753/2018 Regione Siciliana.

L’attività negoziale dell’Istituto si ispira ai principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità, imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

L’Istituto, nello svolgimento dell’attività negoziale, persegue, altresì, i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato secondo le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Alla scelta del contraente, nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, si perviene attraverso il sistema di gare stabilito dagli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 D.I. n. 129/2018 e dagli artt. 43,44,45,46,47 e 48, D.A. n. 7753/2018 Regione Siciliana oppure nei casi previsti dalla legge, attraverso le procedure indicate dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 3 - Limiti e poteri dell'attività negoziale**

L'attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, a norma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 sopra citato, assume la qualifica di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale dell'attività istruttoria del D.S.G-A. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.

Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'art. 21, D.I. n. 129/2018. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Il Dirigente Scolastico

- a. esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- b. svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del Programma Annuale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto, secondo quanto previsto dall'art.45 del D.I. n. 129/2018.

### **Art. 4 - Acquisizioni di lavori, servizi e forniture**

Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale secondo le determinazioni dei criteri e limiti deliberati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2, D.I. n. 129/2018.

L'acquisizione di lavori, servizi e forniture viene effettuata nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico in qualità di rappresentante dell'Istituto Scolastico, attraverso le procedure stabilite dal D.I. n. 129/2018 e dal D.Lgs n. 36/2023.

L'affidamento di lavori, servizi e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o, se istituito, attraverso la consultazione dell'elenco dei fornitori di cui al successivo art. 5, verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale e di capacità economico-finanziaria.

E' fatta salva l'adesione al sistema convenzionale di cui al successivo art. 6, previsto dall'art. 26, Legge n. 488/2009 e ss.mm.ii (Convenzioni Consip), reso obbligatorio per le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dalla Legge n. 228/2012.

L'affidamento di contratti, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del nuovo Codice dei contratti pubblici (soglie di rilevanza europea) avviene secondo le seguenti modalità:

- a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate

esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dall'Istituto Scolastico;

- b. affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dall'Istituto Scolastico;
- c. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiori a 1 milione di euro;
- d. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 36/2023;
- e. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 36/2023.

Per gli affidamenti di cui alle lettere c), d) e e) di cui al precedente comma, il Dirigente Scolastico procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso.

## **Art. 5 – Elenco dei fornitori**

Se istituito l'elenco dei fornitori è tenuto dal D.S.G.A. o da un assistente amministrativo appositamente delegato. L'elenco è suddiviso per categorie merceologiche ed è aggiornato periodicamente, comunque almeno una volta l'anno.

Possono essere iscritti nell'elenco dei fornitori i soggetti che ne facciano richiesta e abbiano dimostrato di possedere i seguenti requisiti:

- a. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile;
  - c. che siano in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - d. che risultino iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- In ogni caso, l'inserimento nell'elenco dei fornitori non è condizione necessaria per essere invitati alle procedure di gara.

## **Art 6 – Sistema convenzionale Consip e acquisti e-procurement (MePA)**

Ai sensi della Legge n. 228/2012, l'Istituto Scolastico è tenuto ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

L'Istituto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 46, D.I. n. 129/2018:

- a) ricorre alle Convenzioni quadro stipulate da Consip;
- b) in subordine, qualora la convenzione quadro stipulata da Consip non sia attiva, ovvero pur essendo attiva, non sia idonea, alternativamente, utilizzano gli strumenti di acquisto e di negazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip o espletta procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, oppure in via autonoma.

Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro ai sensi dell'art. 1, comma 450,

Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, Legge n. 145/2018 non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Ai sensi della Legge n. 208/2015, art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa a servizi e beni informatici e di connettività sussiste l'obbligo per l'Istituto di acquisizione esclusivamente tramite strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip (Accordi quadro Consip, MePA, Sistema Dinamico di Acquisizione)

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente Scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni Consip, ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.

Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità di convenzione Consip ovvero emerga che il corrispettivo dell'affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione Consip, il Dirigente Scolastico deve attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima (ad es. stampa dell'esito della verifica e acquisizione a protocollo, dichiarazione circostanziata dell'esito dell'analisi di convenienza comparativa etc.).

### **Art. 7 – Requisiti dei fornitori**

Il fornitore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95., D.Lgs n. 36/2023, nonché dei requisiti minimi come declinati dalle Linea guida ANAC.

Il fornitore, altresì, deve essere in possesso dei requisiti di ordine speciale stabiliti dall'art. 100, Dlgs. n. 36/2023.

### **Art. 8 – Commissione attività negoziale**

Il Dirigente Scolastico, nel caso si renda necessaria la valutazione delle offerte, nomina un'apposita commissione.

Il Direttore SS.GG.AA. è membro di diritto della commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti.

La commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

### **Art. 9 – Norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Istituto.

Ha validità fino a quando non siano necessarie modifiche, che dovranno approvate dal Consiglio di Istituto.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia.